



**COMUNE DI GURRO**

*Provincia del V.C.O.*



**DELIBERAZIONE N. 30**

**del 21 DICEMBRE 2024**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO:** Autorizzazione esercizio provvisorio 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 10,14 nella Sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione straordinaria, in **SECONDA** convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
- LUIGI VALTER COSTANTINI                      Sindaco	X	
- DANIEL BERGAMASCHI	X	
- PIERANGELO CERIOLI	X	
- DALILA SALASSA		X
- FABIO MINOGGIO	X	
- PIETRO COLLA	X	
- FLAVIO MINOGGIO	X	
- LORENZO MAI	X	
- GIUSEPPE STERZA	X	
- GIULIO FERRARI		X
- ALBERTA LECCIOI	X	
TOTALE	9	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Martina Scapellato, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Luigi Valter Costantini, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 163 che regola l'esercizio provvisorio;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e in particolare il punto 9.3.6 dell'Allegato 4/1 che prevede quanto segue:

"Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151 comma 1 del Tuel, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:

- i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione".

Dato atto che si è in attesa del contenuto della finanziaria in corso di approvazione e del deposito atti collegati al bilancio di previsione 2025/2027, trattandosi di breve differimento, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo è prevedibile la sua approvazione entro fine gennaio 2025;

Rilevato che il Comune di Gurro intende avvalersi dell'esercizio provvisorio 2025 in quanto, coerentemente con le motivazioni sopra indicate è impossibilitato ad approvare il bilancio di previsione entro il 31.12.2024;

Considerato che secondo quanto previsto dalle norme sopracitate se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del Tuel. Inoltre, gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/02/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, e di tutti gli altri allegati previsti dalla normativa;

Considerato che tutti gli atti di gestione finanziaria riguardanti spese correnti in competenza 2025 dovranno essere obbligatoriamente impegnati in dodicesimi, tranne le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che per loro natura non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. La sussistenza dei requisiti che giustificano la mancata applicazione della regola dei dodicesimi dovrà essere attestata da parte del responsabile di settore nella proposta deliberativa o di determinazione. Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione;

Richiamati:

- il D. Lgs. 267/00;
- il D. Lgs. 118/2011
- il Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale dell'Ente;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione e la proposta del Sindaco;

Considerato che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Dato atto che :

Sulla proposta di deliberazione cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio F.F. che qui di seguito sottoscrive:

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Sulla proposta di cui sopra, il Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti locali, così come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive:

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
n. 9	n. 1 (Sterza)	n. 8	n. 8	n. 0

## DELIBERA

Di prendere atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di autorizzare l'esercizio provvisorio dell'esercizio 2025 per le motivazioni meglio espresse in narrativa.

Di stabilire che tutti gli atti di gestione finanziaria riguardanti spese correnti in competenza 2025 dovranno essere obbligatoriamente impegnati in dodicesimi, tranne le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che per loro natura non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. La sussistenza dei requisiti che giustificano la mancata applicazione della regola dei dodicesimi dovrà essere attestata da parte del responsabile di settore nella proposta deliberativa o di determinazione.

Di trasmettere la presente Deliberazione ai responsabili dei servizi.

Successivamente:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
n. 9	n. 1 (Sterza)	n. 8	n. 8	n. 0

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**

f.to Dott. Luigi Valter Costantini

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente Verbale viene pubblicata il 08.01.2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Guarro, li 08.01.2025

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.12.2024:

- ☐ Perché è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Guarro, li 21.12.2024

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

---

Copia conforme all'originale.

Guarro, li 08.01.2025

**Il Segretario Comunale**

Dott.ssa Martina Scapellato